

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

# *“La normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro”*

Modena, 8 maggio 2010

*Davide Ferrari*  Az.USL di Modena ([da.ferrari@ausl.mo.it](mailto:da.ferrari@ausl.mo.it))

**La tutela della salute e sicurezza sul lavoro  
oltre che un valore etico  
è un principio affermato esplicitamente dal  
nostro Ordinamento**

**Le fonti del diritto**

# PRINCIPI COSTITUZIONALI

- **ART. 32 COSTITUZIONE**

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti

- **ART. 41 COSTITUZIONE**

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana ...

## **ART. 2087 CODICE CIVILE**

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

# Danni da lavoro

- Infortuni sul lavoro
- Malattie professionali

# **Infortunio sul lavoro**

**Evento lesivo**

**da causa violenta**

**in occasione di lavoro**

# **Malattia professionale**

**Patologia**

**dovuta alla esposizione prolungata**

**ad agenti nocivi**

**presenti nell'ambiente di lavoro**

# I reati in materia di sicurezza sul lavoro

Sono prevalentemente **reati penali** distinti in:

- Delitti
- Contravvenzioni

Alcune violazioni agli obblighi di prevenzione costituiscono **reati di natura amministrativa**.

# DELITTI

in materia di salute e sicurezza sul lavoro

- Art. 437 C.p. - *Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro*
- Art. 451 C.p. - *Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro*
- Art. 589 C.p. - *Omicidio colposo*
- Art. 590 C.p. - *Lesioni personali colpose*

# ARTICOLO 437 C.P.

*Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro - Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.*

# ARTICOLO 451 C.P.

**Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro - Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da Euro 103 a 516.**

# ARTICOLO 589 C.P.

**Omicidio colposo** - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona, . . . se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, . . . è punito con la reclusione da uno a cinque anni....

# ARTICOLO 590 C.P.

## **Lesioni personali colpose**

*Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale . . . con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro . . . è punito,*

*se le lesioni sono lievi, con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 516;*

*se le lesioni sono gravi con la reclusione da due a sei mesi o con la multa da Euro 206 a 619;*

*se le lesioni sono gravissime con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da Euro 619 a 1239...*

# COLPA

Il reato è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

# CONTRAVVENZIONI

in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Le violazioni ai principali obblighi di prevenzione previsti dal D.Lgs.81/08 costituiscono reati penali **contravvenzionali**, che possono essere sanzionati:

- con il solo arresto
- con la sola ammenda
- con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda  
(in quest'ultimo caso di applica lo strumento della prescrizione previsto dal D.Lgs. 758/94)

# **La normativa speciale**

in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro

# *DLgs.81/2008 (“Testo Unico”)*

*ma non solo...*

*D.Lgs. 230/95 (radioprotezione)*

*D.Lgs.151/01 (Tutela lavoratrici madri)*

*D.Lgs. 66/03 (lavoro notturno e a turni)*

*DD.LLgs. 325/99 2 262/00 (tutela minori)*

*...*

# **I PRINCIPI DEL D.LGS. 626/94 e ora del D.LGS. 81/08**

La gestione della sicurezza sul lavoro come  
**processo partecipato**  
che prevede diversi attori  
e che deve coinvolgere tutto il personale.

IL NOSTRO ORDINAMENTO DIVIDE  
I SOGGETTI IN:

CREDITORI

DI SICUREZZA:

- LAVORATORI

DEBITORI

DI SICUREZZA:

- DATORE DI LAVORO
  - DIRIGENTI
  - PREPOSTI

# ATTORI DELLA SICUREZZA

- DATORE DI LAVORO
- DIRIGENTI
- PREPOSTI
- LAVORATORI
- RSPP e ASPP
- MEDICO COMPETENTE
- RLS
- ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

# DATORE DI LAVORO

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

# DIRIGENTE

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando** su di essa.

Non è soggetto al potere gerarchico da parte di altri lavoratori subordinati ma è soggetto solo a quello del datore di lavoro.

# PREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa** e **garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione** da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

# LAVORATORE

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

## Definizioni - (art. 2 D.Lgs. 81/08)

### Sono equiparati a lavoratori:

- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto
- l'associato in partecipazione
- il soggetto che frequenta tirocini formativi e di orientamento
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici...
- *il volontario (L.266/91) - VOCE CASSATA*
- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile
- *il volontario che effettua il servizio civile – VOCE CASSATA*
- i lavoratori socialmente utili (LSU)

## **Le figure specifiche del sistema di prevenzione**

### **«Responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:**

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

### **«Addetto al servizio di prevenzione e protezione»:**

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

### **« Servizio di prevenzione e protezione dai rischi »:**

insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

## Le figure specifiche del sistema di prevenzione

### «Medico competente»:

medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto

## Le figure specifiche del sistema di prevenzione

**«Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:**

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

**DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 , N. 81**  
**ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA**  
**DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.**

**COME MODIFICATO DAL D.LGS. 106/09**

**TITOLO I - PRINCIPI COMUNI**

TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI D.P.I.

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

TITOLO VIII - AGENTI FISICI

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE

TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

## **TITOLO I - PRINCIPI COMUNI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE**

### **CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO**

- SEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
- SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI
- SEZIONE III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
- SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO
- SEZIONE V - SORVEGLIANZA SANITARIA
- SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE
- SEZIONE VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE RAPPR. LAVORATORI
- SEZIONE VIII -DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E  
STATISTICHE I INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

### **CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI**

SEZIONE I – SANZIONI

SEZIONE II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE .

## **Campo di applicazione - (Art. 3)**

**Il decreto legislativo si applica  
a tutti i settori di attività, privati e pubblici,  
e a tutte le tipologie di rischio.**

## Campo di applicazione - (Art. 3)

Nei confronti di:

- **Forze armate e di Polizia, compresa l'Arma dei Carabinieri**
- **Vigili del fuoco**
- **Servizi di protezione civile,**
- **Dipartimento di protezione civile fuori dal territorio nazionale**
- **Strutture giudiziarie, penitenziarie e di ordine e sicurezza pubblica**
- **Università e istituti di istruzione ed educazione**
- **Uffici all'estero di cui all'art. 30 DPR 18/67** (ordinamento amministraz. affari esteri)

**Mezzi di trasporto aerei e marittimi**

- **Archivi, biblioteche e musei sottoposti a vincoli di tutela**

le disposizioni si applicano tenendo conto delle effettive particolari esigenze specifiche, individuate entro il **15 maggio 2011** con decreti interministeriali. **Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni e i decreti previgenti.**

# Campo di applicazione - (Art. 3)

## Comma 3 –bis

Nei riguardi di:

- Cooperative sociali (L.381/91)
- Organizzazioni di Volontariato della protezione civile, compresi
  - volontari CRI
  - volontari Corpo Naz. Soccorso Alpino
  - volontari Vigili del Fuoco

le disposizioni si applicano tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività , individuate **entro il 31 dicembre 2010** con decreto interministeriale.

## Campo di applicazione - (Art. 3)

### Somministrazione di lavoro (ex interinali)

**Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione  
previsti dal D.Lgs. 81/2008  
sono a carico dell'utilizzatore.**

**Resta fermo quanto previsto dall'art.23 comma 5 D.Lgs.276/03  
e quindi spetta all'agenzia di somministrazione :**

l'informazione generale sui rischi connessi alle attività produttive

la formazione e addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro  
necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale sono assunti.

Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore.

## Campo di applicazione - (Art. 3)

### Distacco del lavoratore

**Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario**

(il datore di lavoro presso cui svolge l'attività)

Rimane **a carico del distaccante**

(il datore di lavoro che lo ha assunto)

**l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici** generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.

## Campo di applicazione - (Art. 3)

### **Lavoratori a progetto e Collaboratori coordinati e continuativi**

Le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 **si applicano  
ove la prestazione lavorativa si svolga  
nei luoghi di lavoro del committente**  
(e ricadono come obbligo sul committente)

# Campo di applicazione - (Art. 3)

## Lavoratori a domicilio

**Fermo restando quanto previsto dalla L. 877/73\***

nei confronti dei lavoratori a domicilio il datore di lavoro deve:

- garantire la **informazione e formazione** di cui agli articoli 36 e 37.
- fornire i necessari **dispositivi di protezione individuali** in relazione alle effettive mansioni assegnate.
- se fornisce attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, garantire che tali **attrezzature siano conformi** alle disposizioni di cui al titolo III

# Campo di applicazione - (Art. 3)

## Lavoratori a domicilio

**Fermo restando quanto previsto dalla L. 877/73\***

nei confronti dei lavoratori a domicilio il datore di lavoro deve:

- garantire la **informazione e formazione** di cui agli articoli 36 e 37.
- fornire i necessari **dispositivi di protezione individuali** in relazione alle effettive mansioni assegnate.
- se fornisce attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, garantire che tali **attrezzature siano conformi** alle disposizioni di cui al titolo III

\* **Art. 2.** Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino **l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.**

## Campo di applicazione - (Art. 3)

### Lavoratori che rientrano nel CCNL proprietari di fabbricati (lavori di portierato)

il datore di lavoro deve:

- garantire la **informazione e formazione** di cui agli articoli 36 e 37.
- fornire i necessari **dispositivi di protezione individuali** in relazione alle effettive mansioni assegnate.
- se fornisce attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, garantire che tali **attrezzature siano conformi** alle disposizioni di cui al titolo III

## Campo di applicazione - (Art. 3)

### Lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio

Il D.Lgs.81/2008 e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute **si applicano ai lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio** con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

## Campo di applicazione - (Art. 3)

### Lavoratori a distanza

In caso di prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, **si applicano le disposizioni del titolo VII** (videoterminali).

Se il datore di lavoro fornisce attrezzature proprie, tali **attrezzature devono essere conformi** al titolo III.

I lavoratori a distanza sono **informati dal datore di lavoro** ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza.

## Campo di applicazione - (Art. 3)

### Lavoratori a distanza

Per verificare l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza,  
**il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori  
e le autorità competenti hanno accesso al luogo  
in cui viene svolto il lavoro.**

L'accesso è **subordinato al preavviso e al consenso** del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio.

**Il lavoratore a distanza puo' chiedere ispezioni.**

## Campo di applicazione - (Art. 3)

### Lavoratori autonomi

Ai lavoratori autonomi di cui all'art. 2222 del codice civile  
**si applicano le disposizioni di cui agli artt. 21 e 26.**

Essi quindi devono:

- a) **utilizzare attrezzature di lavoro in conformita'** al titolo III
- b) **munirsi di dispositivi di protezione individuale**  
ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III
- c) **munirsi di apposita tessera di riconoscimento**  
qualora operino in un luogo di lavoro in regime di appalto o subappalto
- d) in caso di **contratti di appalto o d'opera** adempiere agli obblighi dell'art.26

## Campo di applicazione - (Art. 3)

### Lavoratori autonomi

Ai lavoratori autonomi di cui all'art. 2222 del codice civile  
**si applicano le disposizioni di cui agli artt. 21 e 26.**

Relativamente ai rischi propri delle attività svolte e  
**con oneri a proprio carico hanno facoltà di:**

- a) **beneficiare della sorveglianza sanitaria**, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) **partecipare a corsi di formazione specifici** in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

# Campo di applicazione - (Art. 3)

## Definizione di lavoratore autonomo

Codice Civile Libro Quinto: del Lavoro

Titolo III: Del lavoro autonomo

Capo I: Disposizioni generali

### Art. 2222 Contratto d'opera

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (= compenso) un'opera o un servizio, con **lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente**, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti).

# I VOLONTARI

## Comma 12-bis

Nei confronti dei volontari ex L.266/91  
e dei volontari che effettuano servizio civile  
si applicano le **disposizioni di cui all'art.21**

## Campo di applicazione - (Art. 3)

Pertanto i volontari, come i lavoratori autonomi, devono:

- a) **utilizzare attrezzature di lavoro in conformita'** al titolo III
- b) **munirsi di dispositivi di protezione individuale**  
ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III

Relativamente ai rischi propri delle attività svolte e **con oneri a proprio carico hanno facoltà di:**

- a) **beneficiare della sorveglianza sanitaria**, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) **partecipare a corsi di formazione specifici** in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

## **Campo di applicazione - (Art. 3)**

### **I VOLONTARI**

#### **Comma 12-bis**

**Accordi tra il volontario e l'associazione  
o l'ente di servizio civile possono definire  
le modalità di attuazione delle misure di tutela.**

Per esempio:  
potrebbe essere concordato che l'associazione  
si faccia carico di acquistare i DPI  
o di organizzare corsi di formazione...

## Campo di applicazione - (Art. 3)

**Nel caso di volontari che svolgono la prestazione nell'organizzazione di un datore di lavoro**

Il datore di lavoro ha i seguenti obblighi:

- fornire dettagliate **informazioni sui rischi specifici**
- fornire dettagliate **informazioni sulle misure di prevenzione** e di **emergenza** adottate
- adottare le **misure utili a eliminare/ridurre** al minimo **i rischi da interferenze** tra prestazione del volontario e le altre attività.

# **Obblighi di datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori**

# Le Responsabilità

| <b>Datore di lavoro</b>  | <b>Dirigente</b>                                       |
|--|--|
| Gestione (decisione e spesa)<br>Organizzazione<br>Controllo<br>Vigilanza<br>Attuazione | Organizzazione<br>Controllo<br>Vigilanza<br>Attuazione |
|  |  |
| <b>Preposto</b><br>Controllo<br>Vigilanza<br>Attuazione                                | <b>Lavoratore</b><br>Attuazione                        |

# Il processo di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

- Designazione delle figure con compiti di prevenzione (RSPP, MC, Addetti emergenze)
- Valutazione dei rischi
- Adozione delle misure di protezione collettiva e individuale per la eliminazione/riduzione dei rischi
- Informazione, formazione, addestramento
- Controllo sanitario
- Gestione delle emergenze

# **OBBLIGHI DEL DDL NON DELEGABILI (Art. 17)**

## **IL Datore di Lavoro NON PUÒ DELEGARE LE SEGUENTI ATTIVITA'**

**La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto**

**La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi**

## **Articolo 18**

### **Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) **nominare il medico competente**
- b) **designare preventivamente i lavoratori** incaricati dell'attuazione delle misure di **prevenzione incendi** e lotta antincendio, di **evacuazione** dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di **primo soccorso** e, comunque, di gestione dell'emergenza;

## **Articolo 18**

### **Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, **tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;**
- d) **fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale**, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché **soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento** accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

## **Articolo 18**

### **Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti**, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze** previste dal programma di sorveglianza sanitaria e **richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi** previsti a suo carico nel presente decreto;
- g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente** al medico competente la **cessazione del rapporto di lavoro**;

## **Articolo 18**

### **Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio **in caso di emergenza** e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) **adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento** di cui agli articoli 36 e 37;

## **Articolo 18**

### **Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- m)* astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n)* consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o)* consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), **anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5**, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera *r*). **Il documento è consultato esclusivamente in azienda;**

## **Articolo 18**

### **Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, **anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53**, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

**Il documento è consultato esclusivamente in azienda**

q) prendere appropriati provvedimenti per **evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno** verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

## **Articolo 18**

### **Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- r) **comunicare** in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, **i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro** che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

## **Articolo 18**

### **Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- s) **consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** nelle ipotesi di cui all'art. 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della **prevenzione incendi e dell'evacuazione** dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la **riunione periodica**;

## ***Articolo 18***

### ***Obblighi del datore di lavoro e del dirigente***

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- z) **aggiornare le misure di prevenzione** in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

## **Articolo 18**

### **Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- aa) comunicare in via telematica** all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i **nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
  
- bb)* vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

## ***Articolo 18***

### ***Obblighi del datore di lavoro e del dirigente***

Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 (preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medico competente), ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

## **Articolo 19**

### **Obblighi del preposto**

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
  - a) **sovrintendere e vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti

## **Articolo 19**

### **Obblighi del preposto**

**1.** In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

## **Articolo 19**

### **Obblighi del preposto**

**1.** In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

*d)* informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

*e)* astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

## **Articolo 19**

### **Obblighi del preposto**

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
  - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37.

## **Articolo 20**

### **Obblighi dei lavoratori**

- 1.** Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- 2.** I lavoratori devono in particolare:
  - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

## **Articolo 20**

### **Obblighi dei lavoratori**

**2.** I lavoratori devono in particolare:

- d)* utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e)* segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere *c)* e *d)*, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera *f)* per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f)* non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g)* non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

## **Articolo 20**

### **Obblighi dei lavoratori**

**2.** I lavoratori devono in particolare:

- h)* partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i)* sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

**3.** I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono es porre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

## ***Articolo 22***

### ***Obblighi dei progettisti***

- 1.** I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

## ***Articolo 23***

### ***Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori***

- 1.** Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- 2.** In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

## ***Articolo 24***

### ***Obblighi degli installatori***

- 1.** Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

## Il Servizio di Prevenzione e Protezione

- ✓ La designazione del RSPP è un obbligo indelegabile del datore di lavoro (*art. 17*), previa consultazione del RLS (*art. 50, comma 1, lett. c*)
- ✓ il RSPP “coordina” il Servizio e “risponde” al datore di lavoro (*art. 2, comma 1, lett. f*)

① **SPP interno** → rimane **obbligatorio** nei casi già previsti dal DLgs.626/94 → in particolare, nelle aziende a rischio di incidente rilevante e nelle aziende industriali con **oltre 200 lavoratori** → è specificato che, in questi casi, **il RSPP deve essere interno** (*art. 31, commi 6 e 7*)

N.B. - Nei casi di **aziende con più unità produttive** e nei casi di **gruppi di imprese**, può essere istituito un **unico SPP** (*art. 31, comma 8*)

② **Ricorso a persone o servizi esterni** → rimane **obbligatorio in assenza di dipendenti in possesso dei requisiti di legge** → il ricorso a servizi esterni continua a non esonerare il datore di lavoro dalla propria responsabilità (*art. 31, commi 5 e 6*)

③ **Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro** → possibilità confermata per le aziende industriali fino a 30 addetti o altre aziende fino a 200 addetti → prevista una formazione da 16 a 48 ore + aggiornamento (*art. 34*)

**Compiti del SPP** (art. 33) → **confermati tutti quelli ex DLgs.626/94:**

- ✓ individuazione fattori di rischio
- ✓ **valutazione rischi**
- ✓ individuazione ed elaborazione misure preventive e protettive
- ✓ elaborazione procedure sicurezza
- ✓ partecipazione alle consultazioni e alla riunione periodica
- ✓ proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- ✓ fornire ai lavoratori le informazioni su rischi, misure e procedure

**N.B.** - Il datore di lavoro deve fornire al SPP informazioni su:

- la natura dei rischi
- organizzazione del lavoro e programmazione/attuazione misure
- descrizione degli impianti e dei processi produttivi
- dati su infortuni e malattie professionali
- provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza (art. 18, comma 2)

## *Articolo 34*

### *Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi*

1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, **il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione**, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
  
- 1-bis. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all'articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis.

## *Articolo 34*

### *Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi*

**2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.**

Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.

## *Articolo 34*

### *Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi*

2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare **corsi di aggiornamento** nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma.

L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

**Requisiti R-SPP** (art. 32) → Sostanzialmente confermate le previsioni del DLgs.626/94:

**1) Titolo di studio** (almeno scuola secondaria superiore)

**2) Formazione specifica:**

- richiamo alle durate e contenuti definiti dalla Conferenza Stato/Regioni (Accordo 26/01/2006)
- organizzata da Regioni, ISPESL, INAIL, Organismi bilaterali, ecc.
- formazione integrativa per R-SPP (prevede anche il **rischio da stress lavoro-correlato**)

**N.B.** – Sono previsti esoneri parziali per alcune categorie di Lauree

**3) Aggiornamento formativo almeno quinquennale**

**N.B.** – E' fatta salva l'abilitazione dei soggetti che, pur privi del titolo di studio richiesto, dimostrino di aver svolto le funzioni di R-SPP/A-SPP almeno da 6 mesi al 13 agosto 2003 (previa frequenza di uno dei corsi previsti dall'Accordo Stato-Regioni)

**Obblighi connessi ai contratti d'appalto  
o d'opera o di somministrazione  
(Art. 26)**

# Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

1. Il datore di lavoro,  
in caso di affidamento di **lavori, servizi e forniture**  
all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi  
all'interno della propria azienda,  
o di una singola unità produttiva della stessa,  
nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima,  
sempre che abbia la **disponibilità giuridica** dei luoghi  
in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

## Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

### 1. Il datore di lavoro...

- a) **verifica**, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), **l'idoneità tecnico professionale** delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, **ai servizi e alle forniture** da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del **certificato di iscrizione alla camera di commercio**, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell' **autocertificazione** dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 DPR n. 445/2000;

## Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

### 1. Il datore di lavoro...

- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

## Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, **i datori di lavoro**, ivi compresi i subappaltatori:

- a) **cooperano** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) **coordinano** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

## Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui  
al comma 2


*(quindi anche nei confronti dei subappaltatori),*

elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi** (DUVRI)

che indichi le misure adottate per eliminare

o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

*Quindi il DUVRI deve prendere in considerazione anche le interferenze con eventuali  
subappaltatori*



## Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

Comma 3.

...

Il DUVRI é allegato al contratto di appalto o di opera **e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.**

...

Queste disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (*Codice degli appalti pubblici*), e successive modificazioni, il DUVRI è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

## Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

### Comma 3-bis.

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2,  
l'obbligo di cui al comma 3 (cioè il **DUVRI**) **non si applica**  
**ai servizi di natura intellettuale,**  
alle **mere forniture** di materiali o attrezzature, nonché ai  
**lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni,**  
sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di  
agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive  
o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

*Come sono da intendere i 2 giorni?*

*Come durata complessiva dei lavori,  
quindi i 2 giorni possono essere anche non consecutivi...*

## ALLEGATO XI

### ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

1. Lavori che espongono i lavoratori a **rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità** superiore a m 1,5 o di **caduta dall'alto** da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a **sostanze chimiche o biologiche** che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con **radiazioni ionizzanti** che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori **in prossimità di linee elettriche** aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un **rischio di annegamento**.
6. Lavori in **pozzi, sterri sotterranei e gallerie**.
7. Lavori **subacquei** con respiratori.
8. Lavori in **cassoni ad aria compressa**.
9. Lavori comportanti l'impiego di **esplosivi**.
10. Lavori di **montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti**.

## Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

Ricapitoliamo **gli obblighi connessi ai contratti di appalto:**

- Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici
- Informazione sui rischi e le misure di prevenzione e di emergenza
- Cooperazione e coordinamento delle misure di prevenzione anche al fine di eliminare ridurre i rischi da interferenze
- Redazione del DUVRI

## Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26 comma 3-ter)

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'art.3 c. 34 del D.lgs.163/06 (Appalti pubblici) o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente,

**il soggetto che affida il contratto** redige il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero derivare dall'esecuzione del contratto.

**Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto,** prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il DUVRI riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.  
(*es. scuole*)

## Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

**4. Responsabilità in solido del committente** ... per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ... Queste disposizioni non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici.

**5.** Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione...  
**devono essere specificamente indicati** a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile **i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.**

**Questi costi non sono soggetti a ribasso.**

...

A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

## Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, **gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza**, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture....
7. Per quanto non diversamente disposto dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i., trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita **tessera di riconoscimento corredata di fotografia**, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

## **Riassumendo...**

### **i principali adempimenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08**

1. Nomina del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) in possesso dei requisiti formativi previsti dalle norme
2. Nomina degli addetti alla gestione delle emergenze (primo soccorso – antincendio) e formazione specifica
3. Nomina del medico competente (se è obbligatoria la sorveglianza sanitaria)
4. Elezione/designazione rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno o esterno all'azienda (RLS o RLS-T)

## **Principali adempimenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08**

5. Valutazione dei rischi e redazione del relativo Documento di Valutazione o dell' Autocertificazione
6. Adozione delle misure di protezione collettiva (tecniche, organizzative, procedurali) per eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute e sicurezza
7. Fornitura dei Dispositivi di protezione Individuale (DPI)
8. Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi dell'attività lavorativa e le relative misure di prevenzione
9. Effettuazione visite mediche preventive e periodiche a cura del medico competente (se è obbligatoria la sorveglianza sanitaria)
10. Predisposizione del piano di emergenza (quando previsto in base a tipologia e dimensioni aziendali)

## Principali documenti relativi alla gestione della prevenzione e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08

1. Atto di nomina del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) e attestazione dei corsi di formazione per RSPP
2. Atti di nomina degli addetti alla gestione delle emergenze (primo soccorso – antincendio) e attestazione corsi di formazione specifici
3. Atto di nomina del medico competente (quando dovuta) e relazione sanitaria annuale redatta dal medico stesso
3. Verbale di elezione/designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ed attestazione del corso di formazione di 32 ore
4. Documento di Valutazione dei Rischi ex D.Lgs 81/08 o Autocertificazione
5. Documento unico di valutazione dei rischi per i lavori in appalto (DUVRI)
6. Attestazioni relative alle attività di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi e la loro prevenzione
7. Verbale della riunione periodica di prevenzione (quando prevista)
9. Registro infortuni
10. Piano di emergenza (quando previsto)

# Enti con funzioni di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro

**Azienda USL**

**Direzione Provinciale del Lavoro**

**Vigili del Fuoco**

**Altri (NAS, ...)**